

La “sciagurata consuetudine di apporre una doppia data in calce alle sentenze civili”: dalle Sezioni Unite cure peggiori del male

di Ferruccio Auletta

A composizione di contrasto le SS.UU. hanno affermato che deposito e pubblicazione della sentenza coincidono e che, nel caso in cui tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza stessa di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione proposta nel termine “lungo”, il giudice deve accertare il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria e l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze con attribuzione del relativo numero identificativo. Il tutto con rischio di fallimento probatorio a carico di chi impugna.

Sette anni e più per nient'altro che dichiarare “ammissibile” il ricorso

Si sarebbero aspettati di controvertere ancora sulla proprietà del fondo, non anche - gli eredi della usucapente - di dover discutere se la sentenza della Corte d'Appello depositata il 28 ottobre di nove anni prima fosse passata in giudicato o meno. Eppure, soltanto adesso hanno saputo che non lo è, ma nulla di più perché “la Corte [ha] dichiara[to] ammissibile il ricorso e rime[ss]o gli atti alla II sezione civile per il prosieguo”.

Capitava che il ricorso fosse stato proposto nell'“ultimo giorno utile” (13 luglio del 2009) per impugnare quella sentenza pubblicata non già in coincidenza col suo deposito, ma soltanto sette mesi dopo (28 maggio 2008). E che ancora sette (*ma di*) anni sarebbero occorsi alla Corte di cassazione per giungere, all'esito di ciò che (si dice ora) deve essere “accertamento che va condotto in maniera rigorosa”, alla modesta “presunzione” che alla “data attestante il deposito la sentenza non era ancora oggettivamente conoscibile”: mancavano, infatti, “le attività di recepimento e riscontro della sentenza, con iscrizione nell'elenco cronologico ed assegnazione del numero identificativo”, sicché l'impugnante aveva efficacemente proposto la sua impugnazione nel termine decorrente soltanto dalla posteriore data di pubblicazione (da ritenersi sostanzialmente nelle “attività” appena indicate, viceversa

estraneae al nudo deposito pur quando certificato anteriormente).

L'inutile sforzo di “riconsiderare il sistema” (in un inestricabile circolo di giurisprudenza e dottrina giudiziaria)

La questione della “sciagurata consuetudine” della doppia data della sentenza (1) aveva peraltro già trovato sedazione dopo l'intervento della Corte costituzionale se non fosse stata improvvidamente risvegliata dal contrasto suscitato da deficit informativi interni alla Corte di cassazione (2); senonché, la decisione che, differita dal giudice naturale (la seconda sezione) proprio “in attesa della decisione della Corte costituzionale”, avrebbe dovuto sigillarne la soluzione, apre nuove ferite prima della cui sutura altre energie andranno sprecate.

Si tratta di una decisione orgogliosamente astiosa, in cui il tratto di ordinamento giudiziario (sul ruolo delle Sezioni unite e della magistratura) sovrascrive quello funzionale (della pronuncia di legittimità) fino a dichiarare “non sufficiente una stigmatizzazione in sede processuale di tale deprecabile consuetudine”, auspicare “interventi (...) di carattere disciplinare” per il *cancelliere* e svilire l'argomento fondamentale che la Corte costituzionale aveva impiegato (nella sent. n. 3 del 2015 (3)), che - cioè - non mai “un errore addebitabile alla sola *Amministrazione giudiziaria* possa incidere sul fondamentale

(1) Che suscita le considerazioni più attente in dottrina da almeno un lustro: cfr. Capponi, *Lo “strano caso” delle sentenze pubblicate più d'una volta*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, 479.

(2) Contrasto sollevato dalla II Sezione civile con ordinanza interlocutoria 28 settembre 2015, n. 19140 in questa *Rivista*, 2016, 3, 384, con mia nota, *La “scissione temporale” tra deposito e pubblicazione della sentenza: dopo la Corte costituzionale la parola torna alle Sezioni unite (ma non se ne sentiva affatto il bisogno)*. Peraltro, con la coeva sentenza del 22 settembre 2016, n. 18568, le SS.UU. hanno risolto anche il contrasto sollevato dalla II Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 18775 del 2015, in questa *Rivista*, 2015, 11, 1393, con nota di

Carrato, *Doppia data di deposito e pubblicazione della sentenza: la Cassazione completa il ragionamento della Corte costituzionale e Postilla di Consolo, Doppia data della sentenza e doppia corte di legittimità*: le SS.SU. hanno adesso dichiarato ammissibile il ricorso e rimesso gli atti alla Sezione semplice per il prosieguo senza affrontare la questione della doppia data, perché la data del deposito e della pubblicazione della sentenza era una soltanto, coincidente con la seconda delle date riscontrate sulla sentenza.

(3) In *Giur. it.*, 2015, 1606, con nota di Consolo, *La doppia (data di) nascita della sentenza civile fra S.C. e Consulta nomofilattica*.

diritto all'impugnazione". Viceversa la sentenza -in cui vi è ampia riproduzione testuale di risalenti tesi sostenute dal redattore quale autrice, al modo di un "anticipato commento" della "giurisprudenza della Corte" e in quell'ormai inestricabile circolo costituito dalla dottrina giudiziaria (4)- esalta, paradossalmente, "l'argomentata tenacia" per vincere la quale era stato necessario provocare l'intervento del Giudice delle leggi: la tenacia di quell'arresto a Sezioni Unite n. 13794 del 2012 (5) al quale rimonta l'idea dell'incondizionata primazia della prima delle due date apposte sul documento siccome volta "apprezzabilmente a preservare il deliberato da qualsivoglia interferenza esterna" e a garantire la superiore esigenza che tutte le "conseguenze siano collegabili ad un atto di volizione del giudice", salvo il non trascurabile dettaglio di "lasciare in ombra il profilo della garanzia di effettività del diritto di impugnazione".

Allora, in guisa di *vindicatio potestatis* della magistratura e delle Sezioni Unite (con malcelato fastidio per la ribellione della sezione semplice che aveva osato il *by-pass* per fare appello diretto alla Consulta (6)), la sentenza intende "riconsiderare il sistema", piuttosto che limitarsi a dar seguito alla più matura giurisprudenza delle sezioni semplici (peraltro, facendo ora parte del collegio allargato alcuni degli autori di quella) che si era sapientemente formata l'indomani della pronuncia della Corte costituzionale (7); ed è tale pretesa "riconsiderazione" a incontrare riserve e obiezioni di non poco momento, e la soluzione infine patrocinata farsi gravida di incalcolabili conseguenze.

Una ripetuta fallacia argomentativa: ufficio giudiziario, effetti giuridici preliminari della fattispecie e attività in senso stretto quale triade di concetti indebitamente ignorati

Anzitutto, la sentenza rimuove l'unità di misura dell'*ufficio giudiziario* sopra la quale si deve invece parametrare la soluzione dei problemi indotti dalle forme di manifestazione del potere pubblico, che non spetta agli individui bensì agli enti dentro (e per) i quali i primi agiscono. Non c'è (più) cancelliere e giudice (come *non c'è più giudeo né greco*), ma *tutti sono uno*, l'"Amministrazione giudiziaria" (come aveva già detto la Corte cost.). "Il personale

delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario" (art. 4, comma 3, Ord. giud.), per cui il cancelliere concorre essenzialmente a comporre l'ufficio al quale soltanto appartiene la potestà di cui la sentenza pubblicata è espressione; potestà che invece non appartiene, come sequela propria, alla persona del magistrato.

Così ragionando, si comprende già la prima fallacia argomentativa delle Sezioni unite: aver postulato "l'esigenza di evitare che sulla durata del procedimento (perciò sulla legge applicabile e quindi sull'esito della controversia) possano influire i comportamenti di soggetti diversi dal collegio deliberante".

Anzitutto, non c'è ragione di ammettere in via di principio che soltanto i *comportamenti* di soggetti appartenenti al collegio deliberante possano spiegare *legittima* influenza "sulla legge applicabile e quindi sull'esito della controversia"; infatti, accade esattamente questo quando il magistrato redige la sentenza in tempi superiori al limite stabilito e *medio tempore* sia sopravvenuta una legge che modifichi la disciplina dell'impugnazione, notoriamente applicabile con riferimento alla vigenza nel momento della pubblicazione della sentenza che ne va soggetta. Qual è, nella condizione data, la ragione di discriminare il ritardo nella pubblicazione che sia causato dal comportamento del *giudice* rispetto a quello scaturito dal *cancelliere*? Il ritardo rimane dell'*ufficio* senz'altro, e si può convenire che in entrambi i casi l'effetto del comportamento personale e quello dell'atto giudiziario seguano strade separate. Francamente, il discrimine che provano a tracciare le Sezioni unite tra il magistrato e quegli altri "soggetti che non risultano neppure individuabili" è tutt'altro che persuasivo.

Ed è fallace pure l'argomento che postula la necessaria unicità del momento nel quale sincronicamente "la sentenza suddetta diviene perfetta esistente, efficace, ed irretrattabile (quindi insensibile ai mutamenti legislativi ed alle vicende esistenziali del suo 'autore') e a partire dal quale cominciano a decorrere i termini per l'impugnazione". Sì, perché nulla si oppone, nella deprecata consuetudine di creare iato tra deposito e pubblicazione, alla produzione diacronica dei molti effetti censiti dalle Sezioni Unite, fino a ipotizzare di far coincidere con

(4) Cfr. Di Iasi, *Il procedimento di formazione della sentenza collegiale civile nel rito ordinario (e l'incidenza della perdita di capacità del giudice nel corso del procedimento)*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, I, 122.

(5) In *Giur. it.*, 2013, 909.

(6) Cfr. Sez. II, 22 novembre 2013, n. 26251, ord., in questa *Rivista*, 2014, 7, 993, con mia nota, *La "scissione temporale"*

tra deposito e pubblicazione della sentenza: la parola alla Corte costituzionale.

(7) Cfr. Sez. VI - 2, 22 maggio 2015, n. 10675, sent., in *Giur. it.*, 2015, 1605, con nota di Consolo, *La doppia (data di) nascita della sentenza fra S.C. e Consulta nomofilattica*, cit.; in questa *Rivista*, 2015, 11, 1391, con nota di Carrato.

la data estrema di pubblicazione soltanto il *dies a quo* per l'impugnazione. Dire senza motivare che è unico il "momento di perfezionamento, efficacia, esistenza, irretrattabilità della sentenza e quindi il momento in cui cominciano a decorrere i termini per la proposizione di eventuali impugnazioni" vuol dire svolgere invalidamente la dimostrazione, ridurla a mera apparenza. Di contro rimane possibile "accomodare la (fin qui ineludibile) prassi, creatrice dello iato tra deposito e pubblicazione, entro lo schema classico degli effetti giuridici preliminari di una fattispecie. Pertanto, mentre la tendenziale irretrattabilità del deliberato, la presunzione di applicazione di tutto il diritto vigente *pro tempore* (e, conseguentemente, anche il regime di impugnazione da osservare, se intanto modificatosi) e i requisiti di capacità del magistrato ben possono trovare ancoraggio (fino) alla (data di) attestazione di consegna del documento da lui perfezionato e sottoscritto al cancelliere, viceversa, i conseguenti oneri di parte postulano altro, cioè la pubblicazione vera e propria della sentenza" (8).

Altra è poi la fallacia che si riscontra nell'assumere che "la procedura di deposito prende l'avvio proprio da un atto di volizione", ragione per la quale il volere del magistrato che la sentenza divenga altro da sé in un certo tempo e soltanto in quel tempo, impedirebbe di considerare il tempo ulteriore anche a fini diversi. Ora, di là dei molti dubbi che lascia l'imputazione a un volere (peraltro) individuale dell'*attività* di deposito (9) -e non già dell'*atto* che ne è oggetto: non si potrebbe forse pubblicare una sentenza già perfezionata dal magistrato dopo che questi è venuto a mancare, per esempio? (10)- sta di fatto che specialmente nel procedimento collegiale l'imputazione al *giudice* in senso proprio del deposito è normativamente esclusa. E dunque, non può essere condiviso che trattasi di "un momento in cui è determinante l'intervento del giudi-

ce" (11). Il giudice, se per tale si intende il collegio, è regolarmente ignaro del deposito e non compie alcun atto di volizione al riguardo. La sentenza va imputata all'ufficio nel suo complesso soggettivo-funzionale, tant'è vero che se un cancelliere procede alla pubblicazione di una sentenza neppure sottoscritta dall'altro magistrato, cui compete la perfezione formale del documento, ricorre il bisogno della sua impugnazione sotto pena del giudicato (12).

... con una dose esuberante di paternalismo giudiziario predestinata all'inefficacia

In definitiva, non giova alla soluzione del problema anteporre lo slogan per il quale "il momento in cui la sentenza viene ad esistenza *a tutti gli effetti* sia riconducibile a una iniziativa del *giudice* e non resti nella discrezionalità del cancelliere, non essendo questi il soggetto al quale il legislatore attribuisce la titolarità -quindi la responsabilità- di scelte incidenti sul processo".

Ora, il comportamento del cancelliere che abbia attestato la data di deposito con effetto *interno* agli organi del medesimo ufficio non compie "scelte incidenti sul processo" più indebite di quanto faccia il magistrato che abbia ritardato nell'affidargli in deposito la sentenza stessa, con l'unica differenza che la dilazione della pubblicazione regolarmente produce soltanto un tempo additivo per l'impugnazione (che, certo, si svolgerà nella congerie normativa del tempo nuovo in cui il potere di parte viene esercitato), mentre è ben maggiore la distorsione effettuale ricollegabile al comportamento del magistrato (che si tratti di *scelta* o meno poco importa), potendo giungere fino all'accidentale applicazione del *jus superveniens* a una decisione pur già deliberata.

(8) Era, in sintesi, la mia proposta interpretativa, per cui v. in questa *Rivista*, 2016, 3, 389, nota 14. Si veda anche conclusivamente la posizione di Ruffini, *La sentenza "nata" due volte (in attesa della nuova decisione delle Sezioni Unite)*, in *www.judicium.it*, 11 aprile 2016, 11: "Ne consegue che, laddove sulla sentenza appaiano due date, una riferita al deposito della sentenza da parte del giudice e l'altra, successiva, di pubblicazione, indicata come tale dal cancelliere all'evidente fine di attestare l'avvenuto espletamento delle attività ad esso demandate, è solo a quest'ultima data che occorre riferirsi ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c., termine che quindi la parte può sfruttare per intero senza bisogno di alcun provvedimento di rimessione in termini subordinato ad una valutazione di incolpevolezza di una decadenza di fatto non verificatasi. In questo senso può accogliersi la proposta interpretativa offerta dalla Corte Costituzionale".

(9) La distinzione tra atto e attività (*Realakte*) non appare chiara in sentenza, tant'è che, quanto al deposito, nel medesimo contesto si usa ora l'una o l'altra espressione. Basti sul

punto evocare Denti, *Nullità degli atti processuali civili*, in *No-viss. Dig. it.*, XI, Torino, 1965, 475, che a proposito di "operazione" o "atto materiale" dichiara che vi rimane estraneo "ogni problema di trattamento fondato sulla motivazione del volere".

(10) De Valles, *Un concetto errato: gli atti "giuridicamente inesistenti"*, in *Foro it.*, 1953, I, 507, ricorda, per es., come "in occasione del terremoto di Reggio Calabria e di Messina molte sentenze restarono incomplete, in minuta, o non firmate, perché i giudici erano periti".

(11) Del resto, la stessa Di Iasi, *op. cit.*, 130 s. aveva escluso ogni necessità di diretta imputazione dell'attività di consegna al magistrato.

(12) Cfr. SS.UU., 20 maggio 2014, n. 11021, in *Foro it.*, 2014, I, 2078, con mia nota, *La nullità (sanabile) della sentenza che manca della sottoscrizione di "un" giudice* e in questa *Rivista*, 2014, 7, 967. Sulla sentenza v. Consolo *La sottoscrizione manchevole, ma non mancante ("omessa") in una prospettiva neo-processual-razionalista*.

Le Sezioni Unite, sul piano del sistema, non lasciano un segno memorabile, dunque. Né specialmente apprezzabile è il protocollo di lavoro che suggeriscono, con dosi abbondanti di paternalismo giudiziario: verso “il giudice che ha dato impulso al procedimento” perché non se ne “disinteress[ia]”, verso il cancelliere perché completi la pubblicazione “in breve tempo e comunque in un unico contesto soggettivo-temporale”, e infine verso il difensore perché si “rec[hi] periodicamente in cancelleria”. Si tratta di raccomandazioni (contro “disorganizzazione, ignavia ed ignoranza”) che non elevano certamente gli standard di condotta così individuati fino al piano della rilevanza processuale. Ma è proprio su quest’ultimo piano che la Corte di cassazione produce il finale più preoccupante.

**Un diritto reso ormai “incalcolabile”:
per impugnare bisogna “reca[rsi]
periodicamente in cancelleria per
informarsi” e “richiedere [...] un’attestazione della data di iscrizione
della sentenza nell’elenco cronologico”**

Secondo i giudici supremi, “l’apposizione di due date comporta la necessità di individuare il momento nel quale è effettivamente intervenuto il deposito/pubblicazione della sentenza”: al riguardo, viene rifiutata -quale coerente svolgimento de(gli) (pseudo-)principi di supremazia della funzione magistratuale nonché di protezione dell’atto di volizione (di uno) dei giudici che licenzia(no) la sentenza da “qualsivoglia interferenza esterna”- l’idea di “ricorrere a presunzioni aprioristiche e generalizzate”, secondo la tecnica -in realtà- costituzionalmente esigibile per evitare la compromissione del diritto di difesa e che lascia(va) regolarmente coincidere il *dies a quo* del termine d’impugnazione (e questo soltanto) con la posteriore delle due date apposte sul documento.

Di qui in avanti, occorrerà sempre “accertare (...) quando la sentenza è divenuta conoscibile”; e ciò integra “un preliminare accertamento in fatto che compete ad ogni giudice dell’impugnazione, anche a quello di legittimità, al quale è riconosciuta ampia facoltà di accertamento del fatto processuale,

essendo allo scopo anche disciplinati dall’art. 372 c.p.c. i termini di un’istruttoria documentale”. Allora, “la parte diligente” sarà onerata di “richiedere alla cancelleria del giudice *a quo* un’attestazione della data di iscrizione della sentenza nell’elenco cronologico”, e quel che (in omaggio alla certezza delle situazioni giuridiche e al *principio* di non aggravamento del procedimento per esigenze informative esaudibili dall’Amministrazione (13)) si era fatto sin qui -vale a dire presumere che l’attestazione *de qua* stesse proprio nella ...maledetta seconda data- sarà in ogni caso *thema probandum* e, per conseguenza, onere dell’impugnante dimostrare l’ammissibilità del mezzo svolto (non già, quindi, di chi -resistendo- abbia eventualmente eccepito l’intervenuta decadenza altrui). Un caos: inquietudini e fatiche per difensori e parti che non hanno alcuna responsabilità della “situazione gravemente disfunzionale”. Come al solito, l’ordine giudiziario esternalizza i costi di scelte alle quali coloro che sono destinati a sopportarli non hanno concorso in nessuna misura.

In definitiva, dal superbo rifiuto delle Sezioni Unite della soluzione semplice ed effettiva imposta dalla Corte cost. e già riassunta un po’ spregiativamente come “presunzione aprioristica e generalizzata di rilevanza della seconda data”, si apre la complicata e costosa via della “prova documentale” o di “altri mezzi di prova” o in ultimo della imprevedibile “*presumptio hominis*”, né “sembra che possano residuare margini di applicabilità per alcuna ipotesi di rimessione in termini” (14).

Alla fattispecie sotto giudizio, per giunta, questa serie di prescrizioni nuove di zecca si sarebbe finanche preteso di applicare nove anni dopo la sua genesi, distribuendo qua e là puntigliosi rilievi di mancato assolvimento dell’onere di prova (documentale) ma poi contentandosi di un artificio retorico per ricavarne la vecchia soluzione, più naturale e giusta: soluzione che non avrebbe meritato questo sproloquio e soprattutto l’inesco virtuale di una crisi che - è dato presagire - non si complicherà oltre soltanto per il disinesco (almeno statistico) operato dalla già dominante formazione e comunicazione telematica degli atti processuali.

(13) Cfr. art. 43, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “(Accertamenti d’ufficio) 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio (...) tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o

dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.

(14) Per puntuali osservazioni anche con riferimento al modello di decisione di cui all’art. 281-*sexies* c.p.c., v. Ruffini, *op. cit.*, 12.